



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 46 del 04/05/2021

OGGETTO:

APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. I-TER N. 13148/2020 PUBBLICATA IL 7 DICEMBRE 2020. INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di Maggio alle ore 19:45, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la sede municipale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott. ssa Domenica Maccarrone**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale all'art. 16, comma 6, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

- l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 la quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, definita con le modalità previste dallo stesso articolo;

- l'art. 1, comma 380, lettera e), della legge n. 228/2012 il quale ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- l'art. 1, comma 380, lettera f), della legge n.228/2012 in base al quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- il quadro normativo per il riparto tra i comuni interessati (comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna) del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 disciplinato dal comma 380-bis dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, depositata il 6.6.2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 8.6.2016, la quale ha dichiarato l'illegittimità del taglio di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, non solo per la mancata intesa ma anche per la mancanza di un termine e perché il taglio avveniva in uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario;

VISTO l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale, nel sostituire il quarto periodo del citato art. 16, comma 6, ha disposto che le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali fissando, in caso di mancata intesa, il termine di quarantacinque giorni entro il quale il predetto decreto può essere comunque adottato, nonché il relativo criterio di riparto, identico allo stesso già previsto dalla previgente formulazione della norma;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017, il quale a seguito della mancata intesa nelle Conferenza Stato – città ed autonomie locali tenutesi il 9 febbraio ed il 23

marzo 2017, ha confermato le riduzioni delle risorse di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

RITENUTO che la norma approvata nella legge di bilancio 2017, l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non poteva in ogni caso sanare la violazione, accertata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, derivante dalla mancanza del termine e dal fatto che il taglio sia avvenuto in una fase troppo avanzata dell'esercizio finanziario;

CONSIDERATO che tra i criteri per la determinazione dei tagli si continua a far riferimento tra l'altro alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, penalizzando i Comuni che riescono a pagare tempestivamente e quindi virtuosi nei pagamenti;

DATO ATTO che il legislatore ormai da anni ha costruito una stratificazione di norme in materia di finanza locale sfuggite da ogni controllo rinviando la riforma complessiva in materia di imposte locali. Basti pensare all'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, un'imposta locale che lo Stato impone ai Comuni di riscuotere che però viene incamerata direttamente dallo stesso Stato;

CONSIDERATO che i criteri di riparto per la definizione delle risorse spettanti ai Comuni per l'anno 2013 penalizzano fortemente i Comuni della Marca Trevigiana in quanto questi versano al fondo di solidarietà comunale più di quanto ricevano in fase di redistribuzione;

CONSIDERATO che il Comune di Ponte di Piave, stante quanto sopra, è fortemente penalizzato dall'applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017 (nonché ogni atto presupposto e/o conseguente) è stato impugnato innanzi al T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I-ter con ricorso iscritto n. 6688/2017 R.G., e che tale ricorso è stato rigettato con sentenza n. 13148/2020 pubblicata il 7 dicembre 2020;

RICHIAMATE le ragioni illustrate dall'Avv. Giacomo Quarneti nella missiva del 10 dicembre 2020 in merito ai profili per i quali si ritiene che la menzionata sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, n. 13148/2020 possa essere riformata a seguito di appello dinanzi al Consiglio di Stato;

DATO ATTO che necessita l'assistenza di un legale per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato e riscontrato che all'interno dell'organico dell'Ente non vi sono figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione, conseguentemente risulta necessario reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

ATTESO CHE l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di contratto d'appalto;

ATTESO CHE a tale tipologia d'appalto, in quanto escluso, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso d.lgs. n. 50/2016;

ATTESO CHE in particolare ci si riferisce all'articolo 36, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 50/2016 che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000

euro, iva esclusa;

ATTESO CHE nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'estrema urgenza imposta dalla necessità di elaborare e notificare in tempo utile l'appello dinanzi al Consiglio di Stato, considerato anche che il termine per la notifica di tale ricorso va a scadere il 7 giugno 2021;

CONSIDERATO che questo Comune e gli altri Comuni che intendono proporre il menzionato appello hanno individuato una professionalità altamente specializzata nella persona dell'avv. Giacomo Quarneti del foro di Padova (cf. QRNGCM77L07E730G e p.iva 02524871205) e dell'avv. Federica Scafarelli (cf. SCFFRM70S46F839I), i quali hanno già patrocinato davanti alla giurisdizione amministrativa ricorsi afferenti le medesime tematiche in materia di trasferimenti statali ottenendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati e quindi professionisti già a conoscenza della materia del contendere in altri procedimenti attinenti la fattispecie dei trasferimenti erariali e più in particolare del fondo di solidarietà comunale;

CONSIDERATO che, con preventivo del 24.04.2021, l'avv. Giacomo Quarneti ha quantificato una spesa totale di € 16.003,94, di cui onorari € 11.845,00; Cassa Avvocati (4%) € 473,80; IVA 22% € 2.710,14; spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (contributo unificato) € 975,00, in relazione alle varie fasi del predetto appello dinanzi al Consiglio di Stato fino alla decisione nel merito;

RILEVATO che oltre alle predette somme dovrà essere corrisposta direttamente all'Avv. Federica Scafarelli del foro di Roma anche la somma di € 1.000 oltre i.v.a. e c.p.a. per un totale di € 1.268,80;

RILEVATO PERTANTO che la spesa complessiva ammonta a € 17.272,74, di cui onorari € 12.845,00; Cassa Avvocati (4%) € 513,80; IVA 22% € 2.938,94; spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (contributo unificato) € 975,00, in relazione alle varie fasi del predetto appello dinanzi al Consiglio di Stato fino alla decisione nel merito;

DATO ATTO CHE il riparto della spesa prevista a carico di ciascun Comune per l'appello di cui trattasi è calcolato come segue:

popolazione dei Comuni partecipanti al ricorso, n. 768.175 diviso il costo complessivo preventivato al lordo degli oneri di legge pari ad € 17.272,74, uguale € 0,022485 costo per ogni abitante che moltiplicato per il numero di abitanti del Comune determina la spesa singola da sostenere;

DATO ATTO CHE per il Comune di Ponte di Piave aderente all'appello il numero di abitanti è pari a 8345 e pertanto il costo ammonta € 187,64=

RITENUTO di assumere la spesa, per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato quantificata per questo Comune in complessivi € 187,64= per compensi, oneri di legge e accessori;

DATO ATTO che il Comune di Conegliano si è reso disponibile a fare da Capofila per l'appello di cui trattasi e che l'intera spesa sarà fatturata al Comune di Conegliano dall'avv. Giacomo Quarneti (cf. QRNGCM77L07E730G e p.iva 02524871205) e dall'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma (cf. SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588) del foro di Roma, e che il Comune di Conegliano richiederà il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di incaricare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, l'avv. Giacomo Quarneti del foro di Padova (cf. QRNGCM77L07E730G e p.iva 02524871205) e l'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma (cf. SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588) del foro di Roma, alla proposizione del menzionato appello dinanzi al Consiglio di Stato della predetta sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, n. 13148/2020, per l'importo di € 16.003,94 per l'avv. Giacomo Quarneti e di € 1.268,80 per l'avv. Federica Scafarelli – per una spesa totale di € 17.272,74 –, per l'importo complessivo per questo Comune di € 187,64=;
3. di conferire all'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma (cf. SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588), con studio legale in Roma, via Borsi n. 4, anche l'incarico di domiciliataria della menzionata causa;
4. di imputare la spesa complessiva di € 187,64= al cap. 123.00 voce "Spese legali" del bilancio 2021;
5. di dare atto che il Comune di Conegliano si è reso disponibile a fare da Capofila per il ricorso di cui trattasi e che l'intera spesa sarà fatturata al Comune di Conegliano dall'avv. Giacomo Quarneti (cf. QRNGCM77L07E730G e p.iva 02524871205) e dall'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma (cf. SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588), e che il Comune di Conegliano richiederà il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti;
6. di rimborsare al Comune di Conegliano la spesa su presentazione di idonea documentazione;
7. di demandare al Responsabile di servizio l'assunzione di ogni ulteriore atto per dar seguito a quanto stabilito dal presente provvedimento.

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la necessità di incaricare il legale alla presentazione del ricorso entro i termini processuali di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 04/05/2021

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 04/05/2021

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone